

CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio
- Parella



CITTA' DI TORINO

DELCl4 2 / 2026

28/01/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

BADIALI Marcello	GAGLIANO Sonia Emilia	SCAVONE Felice
BAGLIVO Simone	LEONE Stefano	TANDURELLA Marco
BASILE Antonio	MAGGIA Luca	VARESIO Stefano
BOVETTI Anna Maria	MARASCIO Raffaele	ZACCURI Rocco
CASTROVILLI Angelo	PIVETTI Sara	
CIRAVEGNA Lorenzo	PONTRANDOLFO Gianvito	
DATA Elisabetta	RONCAROLO Andrea	

In totale, con il Presidente, n. 19 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: AZZARO Emilio - CAPUTO Walter - CESCHINA Roberto - CITRO Christian - D'ORSI Antonietta - MORANDO Carlo Emanuele

Con la partecipazione del Segretario RAVAROTTO Gian Luca

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36759 AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DELLO STATUTO

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL), stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e

le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, i segni distintivi dell'ente e quanto ulteriormente previsto dal citato Testo Unico.

Il vigente Statuto della Città di Torino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 e modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, da ultimo con la deliberazione n. 153/2024 dell'8 aprile 2024.

Si ritiene oggi opportuno operare delle singole e puntuali integrazioni o modifiche al testo statutario quale adempimento di ordine istituzionale e sostanzialmente dovuto, anche in relazione ai molteplici aspetti della vita dell'Ente che lo stesso disciplina, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze della città nel rispetto delle modifiche normative che hanno interessato la materia degli enti locali dalla precedente modifica statutaria.

Considerato, peraltro, che alcune disposizioni statutarie risultano ormai desuete e/o non applicabili, in quanto sopravvenute disposizioni normative le hanno rese non più conformi alle norme vigenti o comunque utili e funzionali all'operatività della attività amministrativa rispetto alla nuova riorganizzazione dell'Ente, si rende necessario un aggiornamento del testo.

In particolare, gli ambiti di modifica su cui si ritiene di intervenire, come esplicitati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti: A.l'utilizzo del logo istituzionale;

B. la pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line;

C. le disposizioni transitorie in materia di partecipazione popolare, introdotte in fase di emergenza, e la composizione della Commissione comunale competente a formulare il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo e propositivo;

D. il recepimento nella normativa statutaria della figura del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2003 08902/002 del 7 giugno 2004;

E. la previsione della fascia distintiva per il/la Presidente del Consiglio comunale e per i/le Presidenti di Circoscrizione;

F. la revisione delle competenze della Conferenza capigruppo e della composizione della Commissione comunale per la Toponomastica;

G. l'aggiornamento ai decreti correttivi dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;

H. la nomina dei/delle rappresentanti del Comune;

I. il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali.

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al quinto comma che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”. La Città di Torino, per ottemperare agli obblighi previsti dal citato art. 32, dal primo gennaio 2010, pubblica gli atti e i provvedimenti amministrativi nella sezione on line dell’Albo pretorio del Comune di Torino e ha cessato l’attività di affissione cartacea ai fini della pubblicità legale presso l’albo pretorio in allora esistente e ubicato all’entrata di Palazzo Civico. Pertanto, con la presente deliberazione, si propone di adeguare i riferimenti obsoleti sul punto contenuti negli articoli 5 e 21 comma 4 dello Statuto, tenendo conto delle considerazioni sopra esposte. C. Istituti di partecipazione popolare e Commissione comunale per il referendum (artt. 12, 13, 17, 17 bis e 18). Con deliberazione n. 667/2021 del 26 luglio 2021 il Consiglio comunale aveva approvato alcune “Modifiche temporanee dello Statuto della città di Torino e del Regolamento comunale n. 297”, che sono oggi ormai superate a seguito del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52. Per tale ragione, al fine di razionalizzare e semplificare il complesso delle disposizioni a tutela della partecipazione popolare, è opportuno espungere dal testo le limitazioni temporanee introdotte con la citata deliberazione consiliare. Allo stesso modo, si ravvisa la necessità di procedere, in un assetto organizzativo dell’Ente radicalmente mutato, ad adeguare l’art. 18 dello Statuto che, al comma 2, disciplina il giudizio prognostico di ammissibilità dei quesiti referendari abrogativi e propositivi, attualizzandolo alla nuova struttura organizzativa dell’ente, quale si ricava dalla deliberazione della Giunta n. 206 del 31 Pag 2 di marzo 2022. La soluzione individuata persegue l’obiettivo strategico di semplificare la catena decisionale alla base del giudizio di ammissibilità e consente di riunire, da subito, allo stesso tavolo, le diverse competenze tecnico specialistiche, accelerando ed efficientando in questo modo il procedimento necessario per la formulazione di un giudizio sulla ammissibilità del quesito referendario, conforme alle prescrizioni del TUEL e dello Statuto. In particolare, si prevede che della Commissione facciano parte il/la Segretario Generale con funzioni di Presidente e due esperti con competenza tecnico-specialistica, quali il Direttore o la Direttrice del Dipartimento Avvocatura e il Direttore o la Direttrice del Dipartimento competente sulla materia del quesito referendario, individuato/a con apposito atto dal Direttore o dalla Direttrice Generale dell’ente su proposta del Segretario o della Segretario Generale. Con il nuovo assetto viene delineata una nuova struttura organizzativa della Commissione referendaria, nella quale si realizza il coordinamento dei diversi Dipartimenti chiamati a lavorare in sinergia per la realizzazione delle funzioni a loro afferenti, relativi alla formulazione del giudizio di ammissibilità del quesito referendario.

D. Introduzione nello Statuto della figura del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di cui al Regolamento comunale n. 288 (Art. 24 bis) Con deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) del Consiglio Comunale é stata istituita la figura di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nell’ambito del Comune di Torino (originariamente denominata “Garante dei diritti dei cittadini detenuti nel Comune di Torino”), avente quali compiti precipui, sia l’esercizio dei loro diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali, sia la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dei diritti umani, in attuazione dei principi costituzionali di tutela e dignità e della libertà delle persone. All’uopo il Consiglio comunale aveva approvato contestualmente il Regolamento n. 288 per disciplinarne i compiti e il suo funzionamento. Per lo svolgimento della sua attività, con deliberazione di Giunta del 4 dicembre 2018 mecc. 2018 06147/002 è stato assicurato al/alla Garante la disponibilità di un’idonea sede, nonché supporto organizzativo e amministrativo fornito da personale dipendente della città di Torino. In data 11 luglio 2022, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra ANCI ed il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà

personale, al fine di uniformare la figura dei e delle Garanti comunali dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, per consolidare la loro istituzione, fornire un luogo di confronto e approfondimento nazionale e condivisa in collaborazione con il Garante nazionale. In data 2 agosto 2023, l'Anci e il Garante nazionale hanno siglato le Linee Guida recanti "L'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della libertà personale nominati e nominate dai singoli Comuni", volte a favorire l'omogeneità nella nomina dei Garanti e delle Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà, l'effettivo supporto da parte delle Amministrazioni comunali nonché metodi di lavoro condivisi. Tra le direttive attuative, nei limiti della compatibilità, l'Anci propone l'inserimento della figura del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nello Statuto dell'Ente locale in quanto "(...) esercita la propria azione di tutela nei confronti delle persone comunque presenti nel territorio del Comune/Ente Locale anche con riferimento alle competenze dell'amministrazione". Nel richiamare le considerazioni espresse nella citata delibera del Consiglio comunale istitutiva della figura di garanzia comunale e nella condivisione delle indicazioni Anci, considerato che la Città di Torino tra le sue finalità ha quella di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, si ritiene pertanto opportuno richiamare anche nello Statuto detta figura di garanzia che, da oltre vent'anni, è l'anello di congiunzione tra i luoghi di privazione della libertà presenti sul territorio comunale, in particolare il carcere ma non solo, e la Città di Torino.

E. Distintivo del/della Presidente del Consiglio comunale e dei/delle Presidenti di Circoscrizione (artt. 28 e 58 Statuto) Nell'attuale Ordinamento degli Enti Locali, all'art. 50, comma 12 TUEL è disciplinato l'uso della fascia tricolore, riservata al Sindaco o alla Sindaca quale elemento simbolico e distintivo rispetto agli altri titolari di pubbliche cariche. Alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare l'utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza. Tanto trova conferma in numerosi pareri del Ministero dell'Interno, ove si legge che "la finalità della previsione di un distintivo è quella di rendere immediatamente individuabili i titolari di determinate categorie pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente" (cfr. parere Ministero Interno del 15 settembre 2016, parere del 28 giugno 2018, parere dell'8 agosto 2022). Pertanto, richiamato l'art. 28 comma 1 dello Statuto, secondo cui al/alla Presidente del Consiglio comunale è demandato il compito di rappresentare il Consiglio comunale della Città di Torino e in tale veste partecipa di diritto e a pieno titolo alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché quelle cui l'Amministrazione stessa aderisce, si propone al Consiglio Comunale, come già avviene in altre città, di dotarsi di una propria fascia, segno distintivo e simbolico della propria autonomia funzionale e organizzativa, prevedendo a tale scopo la possibilità per il/la Presidente del Consiglio Comunale, di fregiarsi di un apposito distintivo in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti pubblici. Allo stesso modo, si ritiene di procedere per i e le Presidenti delle Circoscrizioni, quali organi di rappresentanza ex art. 58 comma 1 lett. a) Statuto.

F. Revisione delle competenze della Conferenza Capigruppo e della Commissione per la Toponomastica (artt. 31 e nuovo 31bis). L'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 demanda al Regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, la disciplina del funzionamento dei consigli e, come si evince dal successivo comma 6, anche la disciplina del funzionamento e organizzazione delle commissioni consiliari, ove costituite. L'art. 31 comma 1 dello Statuto prevede che "I e le Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal o dalla Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale." e i successivi commi 2 e 3 prevedono la possibilità che la Conferenza eserciti anche la funzione di commissione permanente e di commissione per la toponomastica. Detta

equiparazione, risalente alla deliberazione di approvazione dello statuto n. 14 del 7 febbraio 2011, deve intendersi ormai superata alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 244 del 2007 che ha reso manifesta la distinzione ontologica tra le Commissioni consiliari (art. 82 comma 2 TUEL) e la Conferenza Capigruppo (art. 83 comma 2) TUEL, senza possibilità di assimilazione per analogia tra i due collegi, “neppure nell’ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare, introduca nel proprio Statuto una norma di equiparazione fra i predetti organismi.” (ex multis, Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione n. 107 del 27 marzo 2019) La Conferenza Capigruppo, avendo prevalente competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio comunale, collabora con il/la Presidente nell’attività di preventiva informazioni ai/alle Consiglieri/e sulle materie sottoposte al collegio (art. 31 commi 1 e 4 Statuto) e non può essere equiparata - *ratione materiae* - alle commissioni consiliari le quali, come espressamente indicato dall’art. 32 comma 2 Statuto, svolgono invece funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposte direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio. Per tale motivo, si conviene di adeguare lo Statuto e si propone di abrogare il comma 2 dell’art. 31 Statuto in quanto norma ormai superata, alla luce della modifica del legislatore sopra riassunta, e di riformularlo nei termini di cui all’allegato 1. Parimenti, nell’ambito dell’odierna revisione dell’art. 31 Statuto, si propone altresì di espungere dal testo il comma 3 che, nella versione vigente, relega a un mero richiamo incidentale la storica Commissione comunale per la toponomastica cittadina, istituita nel 1850.

Si conviene, invece, di riconoscere alla predetta assemblea autonoma rubrica e collocazione nello Statuto con l’introduzione a tal fine del dedicato art. 31 bis, per rendere evidente la natura ontologicamente distinta, nello scopo e nelle prerogative, della Commissione Toponomastica rispetto alla Conferenza Capigruppo (art. 31 Statuto) e alle Commissioni Consiliari (art. 32 Statuto). La partecipazione dei e delle Consiglieri/e comunali, nella loro qualità di Capogruppo, alla commissione Toponomastica rientra nella previsione di cui all’art. 83 comma 2 TUEL.

G. Aggiornamento ai decreti correttivi dell’armonizzazione contabile (art. 39 Statuto). La riforma contabile degli enti territoriali è stata realizzata con il D.Lgs. 118/2011 recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, entrato in vigore il 10 agosto 2011 e in seguito integrato dal D.Lgs. 126/2014 e da successivi decreti ministeriali di aggiornamento, da ultimo con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2025. In base all’art. 3 del cit. Decreto n. 118, le amministrazioni pubbliche territoriali devono conformare la loro gestione contabile ai principi generali contenuti nell’Allegato 1 e ai conseguenti principi contabili applicati: programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato. Tali principi applicati garantiscono il consolidamento, la trasparenza dei conti pubblici e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. Con la presente proposta di modifica, ci si limita pertanto a prendere atto di quanto sopra e di conseguenza si procede ad aggiornare la rubrica e le disposizioni contenute nell’art. 39 dello Statuto.

H. Nomina dei/delle rappresentanti del Comune (art. 51). La modifica dei commi 6 e 8 dell’art. 51 dello Statuto è volta rispettivamente a consentire una armonizzazione della norma alle disposizioni di principio in materia di rendicontazione dell’attività svolta da parte dei rappresentanti dell’Ente Locale e alla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

I. Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (art. 81) Con deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 97 01005/01 del 17 marzo 1997 era stata istituita l’Agenzia Servizi Pubblici Locali come strumento di supporto agli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali a rilevanza economica che rimase operativa fino alla deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2015 04205/002 del 21 settembre 2015. Con deliberazione n. 112/2022 del 7 marzo 2022, il Consiglio comunale “preso atto della concreta

impossibilità di rendere operativo lo strumento dell’Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, prevista dall’art. 81 dello Statuto della Città”, ha istituito la Commissione consiliare speciale sul monitoraggio dei Servizi Pubblici Locali, con i compiti di seguito indicati: “assicurare la verifica del Consiglio Comunale sull’operatività degli enti e delle società incaricate di gestire i servizi pubblici locali; esprimere parere preventivo sulle deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali; esprimere indirizzi sull’organizzazione e l’effettuazione di specifiche analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione degli utenti, nonché con monitoraggi Pag 5 di sulla qualità effettivamente erogata; svolgere analisi e compiti specifici su richiesta della Conferenza dei Capigruppo”. Pertanto, considerato anche il recente riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, si rende necessario procedere ad un’armonizzazione della disciplina statutaria sul punto. Richiamato l’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’art. 88 comma 1 Statuto, si evidenzia che all’approvazione della presente deliberazione, seguirà l’adeguamento, con separate e distinte deliberazioni, delle norme contenute nei Regolamenti comunali attuativi al fine di dare armonizzazione e coerenza interpretativa alle norme ivi contenute. Per una migliore comprensione viene allegato il testo a fronte delle norme dello Statuto attualmente vigenti (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo integralmente sostituito e/o modificato con l’adozione del presente atto e la specificazione dei commi interessati dalle modifiche (allegato 1).

Con comunicazione della Presidente del Consiglio comunale acquisita a protocollo al nr. 3173 in data 15 dicembre 2025, è stato richiesto alla Circoscrizione 4 di esprimere il proprio parere di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica Statuto”.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Marascio e Pivetti per cui i consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17

VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13 (Badiali-Baglivo-Bovetti-Data-Castrovilli-Ciravegna-Gagliano-Leone-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 4 (Basile-Maggia-Scavone-Tandurella)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica Statuto"

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Gian Luca Ravarotto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI4-2-2026-All_1-all1-modifica_statuto.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento